

FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE

	Friuli Venezia Giulia	Lombardia	Piemonte
<b>LEGGE REGIONALE</b>	<i>L.R. n. 7/2000 e s.m.i.</i>	<i>L.R. n. 1/2005</i>	<i>L.R. n. 7/2005</i>
<b>Conferenza di servizi:</b>			
<i>Articolo/i di legge</i>	<i>Artt. da 21 a 22-sexies (Figura 1)</i>	<i>Art. 7 – Disciplina della CdS (Figura 2)</i>	<i>Art. da 21 a 24 (Figura 3)</i>
<i>Tempo necessario per la convocazione</i>	Entro 30 gg o in casi di complessità istruttoria entro 90 gg dalla data di indizione	Non è specificato un termine massimo. E' necessario, però, che l'avviso di convocazione della prima riunione della CdS pervenga alle Amm. coinvolte almeno 15 gg prima della relativa data	Entro 15 gg o in casi di complessità istruttoria entro 60 gg dalla data di indizione
<i>Organizzazione dei lavori</i>	La CdS assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a <b>maggioranza</b> dei presenti	Nella prima riunione i partecipanti determinano, a <b>maggioranza</b> , modalità e tempi di svolgimento dei lavori	La CdS assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a <b>maggioranza</b> dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del RdP
<i>Termine ultimo di arrivo della convocazione alle Amministrazioni.</i>	La prima convocazione deve pervenire alle Amm. almeno 10 gg prima della relativa data	La prima convocazione deve pervenire alle Amm. almeno 15 gg prima della relativa data	La prima convocazione deve pervenire alle Amm. almeno 10 gg prima della relativa data
<i>Modalità di convocazione</i>	Anche per via telematica o informatica	Mediante comunicazione personale, con qualunque mezzo idoneo ad attestare la provenienza, il ricevimento e la relativa data ( <i>art. 14, L.R. n. 30/1999</i> )	Anche per via telematica
<i>Possibilità di spostare la data di convocazione</i>	Entro i successivi 5 gg dall'arrivo della convocazione si può chiedere di spostare la data che comunque non può andare oltre i successivi 10 gg dalla prima	Non specificato	Entro i successivi 5 gg dall'arrivo della convocazione si può chiedere di spostare la data che comunque non può andare oltre i successivi 10 gg dalla prima

	Friuli Venezia Giulia	Lombardia	Piemonte
<b>LEGGE REGIONALE</b>	<i>L.R. n. 7/2000 e s.m.i.</i>	<i>L.R. n. 1/2005</i>	<i>L.R. n. 7/2005</i>
<b>Conferenza di servizi:</b>			
<i>Articolo/i di legge</i>	<i>Artt. da 21 a 22-sexies (Figura 1)</i>	<i>Art. 7 – Disciplina della CdS (Figura 2)</i>	<i>Art. da 21 a 24 (Figura 3)</i>
<i>Termine di conclusione della CdS</i>	Nella prima riunione della CdS le Amm. che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva che non può superare i <b>90 gg salvo i casi di VIA</b> . Decorsi inutilmente tali termini, l'Amm. precedente provvede ad assumere la conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di CdS.	Nel corso della prima riunione, le Amm. che vi partecipano stabiliscono, a maggioranza, modalità e tempi di svolgimento dei lavori, che devono comunque concludersi entro i successivi <b>60 gg e, in ogni caso, compatibilmente con la durata prevista per la conclusione del procedimento.</b>	Nella prima riunione della CdS i partecipanti determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. <b>I lavori della CdS non possono superare i 90 gg</b>
<i>Casi in cui si richiama la VIA</i>	La CdS si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di 90 gg resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di CdS, la quale si conclude nei 30 gg successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla CdS, il termine di 30 gg è prorogato di altri 30 gg nel caso in cui si presenti la necessità di approfondimenti istruttori	Si veda la <i>L.R. 3 settembre 1999, n. 20</i> (Norme in materia di impatto ambientale) e s.m.i.	Si veda la <i>L.R. 14 dicembre 1998, n. 40</i> (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) e s.m.i.

	<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<b>Lombardia</b>	<b>Piemonte</b>
<b>LEGGE REGIONALE</b>	<i>L.R. n. 7/2000 e s.m.i.</i>	<i>L.R. n. 1/2005</i>	<i>L.R. n. 7/2005</i>
<b>Conferenza di servizi:</b>			
<i>Articolo/i di legge</i>	<i>Artt. da 21 a 22-sexies (Figura 1)</i>	<i>Art. 7 – Disciplina della CdS (Figura 2)</i>	<i>Art. da 21 a 24 (Figura 3)</i>
<i>Qualifica dei partecipanti</i>	<p>a) Ogni Amm. convocata partecipa alla CdS attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amm. su tutte le decisioni di competenza della stessa.</p> <p>b) Qualora l'Amm. regionale sia chiamata a partecipare a CdS indette da altre Amm. precedenti, la G.R. nomina un dirigente quale rappresentante regionale. Qualora siano interessati dalla CdS procedimenti amministrativi regionali di competenza di più direzioni centrali, contestualmente alla nomina, la G.R., su proposta di uno degli assessori competenti, convoca la conferenza dei direttori centrali, alla quale partecipano i direttori centrali competenti o loro delegati. Alla conferenza dei direttori centrali partecipa altresì, senza diritto di voto, il rappresentante regionale, qualora non sia già componente della medesima</p>	<p>Le Amm. partecipano alla CdS tramite il rappresentante legale o un suo delegato, o altro soggetto comunque legittimato ad esprimere la volontà dell'Amm. I partecipanti possono essere affiancati da tecnici</p>	<p>a) L'Amm. regionale partecipa alla CdS indetta da qualsiasi altra Amm. o soggetto legittimato attraverso l'organo che, in base alla legge regionale di organizzazione, risulta competente in materia, ovvero è individuato come tale dalla G.R.</p> <p>b) Qualora l'organo competente alla partecipazione sia la G.R., la medesima individua il soggetto legittimato a rappresentarla. In tal caso la manifestazione di volontà da questo espressa in sede di conferenza tiene luogo degli atti dell'Amm.</p> <p>c) Nel caso in cui l'organo legittimato alla partecipazione sia un dirigente, questi può delegare per iscritto un altro dirigente assegnato alla struttura da lui diretta ovvero, in caso di necessità derivante dall'impossibilità di parteciparvi, il funzionario responsabile dell'istruttoria dell'atto. In tale secondo caso l'atto di delega deve indicare le condizioni ed i limiti entro i quali poter esprimere in sede di conferenza la volontà dell'Amm.</p> <p>d) Qualora sia opportuno adottare un provvedimento unico su un intervento da attuare, l'Amm. regionale coordina ed</p>

	Friuli Venezia Giulia	Lombardia	Piemonte
<b>LEGGE REGIONALE</b>	<i>L.R. n. 7/2000 e s.m.i.</i>	<i>L.R. n. 1/2005</i>	<i>L.R. n. 7/2005</i>
<b>Conferenza di servizi:</b>			
<i>Articolo/i di legge</i>	<i>Artt. da 21 a 22-sexies (Figura 1)</i>	<i>Art. 7 – Disciplina della CdS (Figura 2)</i>	<i>Art. da 21 a 24 (Figura 3)</i>
			armonizza assensi, autorizzazioni, nulla-osta, pareri comunque denominati espressi dalle strutture regionali competenti per materia. A tal fine la G.R. individua, in relazione alle competenze prevalenti nella materia trattata, la direzione responsabile, nonché le altre direzioni coinvolte. La direzione responsabile acquisisce, ai fini della formulazione del provvedimento unico, gli assensi, le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri comunque denominati mediante <b>conferenza interna di servizi</b> , cui le direzioni coinvolte sono tenute a partecipare
<i>Amministrazioni partecipanti</i>	Amm. interessate	Le Amm. che concorrono alla determinazione conclusiva della CdS, e le Amm. alle quali il PF potrebbe recare pregiudizio	Amm. interessate
<i>Parere di una Amministrazione non presente</i>		Un'Amm. regolarmente convocata, che non presenzi alla CdS, può far pervenire per iscritto osservazioni, pareri, proposte o determinazioni, che vengono acquisiti agli atti, dopo averne data lettura	
<i>Audizioni</i>		Le sedute della CdS dedicate alle audizioni sono pubbliche	

	<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<b>Lombardia</b>	<b>Piemonte</b>
<b>LEGGE REGIONALE</b>	<i>L.R. n. 7/2000 e s.m.i.</i>	<i>L.R. n. 1/2005</i>	<i>L.R. n. 7/2005</i>
<b>Conferenza di servizi:</b>			
<i>Articolo/i di legge</i>	<i>Artt. da 21 a 22-sexies (Figura 1)</i>	<i>Art. 7 – Disciplina della CdS (Figura 2)</i>	<i>Art. da 21 a 24 (Figura 3)</i>
<i>Portatori di interessi</i>		I soggetti portatori di interessi privati nonché i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in enti, associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal PF, possono essere uditi in sede di CdS, su richiesta degli stessi o su invito dell'Amm. precedente.	
<i>Chiarimenti ed ulteriore documentazione</i>	In sede di CdS possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi 30 gg, si procede all'esame del provvedimento	Il soggetto che ha presentato l'istanza di avvio del procedimento può essere ascoltato in sede di CdS	In sede di CdS possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione da fornire entro 30 gg. Decorso inutilmente tale termine, si procede comunque all'esame del provvedimento. In tal caso i termini per la chiusura dei lavori della CdS si intendono sospesi.
<i>Verbalizzazione</i>		Per ogni riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti e corredato della documentazione prodotta, compresa quella eventualmente inviata da Amm. assenti. Il verbale della seduta conclusiva riporta le posizioni espresse da ciascuna Amm. e la determinazione conclusiva della CdS, proponendo i contenuti del provvedimento finale.	

	Friuli Venezia Giulia	Lombardia	Piemonte
<b>LEGGE REGIONALE</b>	<i>L.R. n. 7/2000 e s.m.i.</i>	<i>L.R. n. 1/2005</i>	<i>L.R. n. 7/2005</i>
<b>Conferenza di servizi:</b>			
<i>Articolo/i di legge</i>	<i>Artt. da 21 a 22-sexies (Figura 1)</i>	<i>Art. 7 – Disciplina della CdS (Figura 2)</i>	<i>Art. da 21 a 24 (Figura 3)</i>
<i>Provvedimento finale</i>	<p>a) Il PF conforme alla determinazione conclusiva favorevole della CdS sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amm. partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.</p> <p>b) Il PF per le opere sottoposte a VIA regionale è pubblicato, a cura dell'Amm. proponente, unitamente all'estratto della VIA, sul B.U. della Regione e su un quotidiano a diffusione regionale</p>	<p>Il PF, conforme alla determinazione conclusiva della CdS, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amm.</p>	<p>Il PF è adottato tenendo conto della determinazione conclusiva della CdS. Il PF conforme alla determinazione conclusiva favorevole della CdS sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amm. partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultanti assenti, alla predetta CdS L'Amm. regionale adotta l'atto motivato di conclusione del procedimento, tenendo conto delle <b>posizioni prevalenti</b> espresse in quella sede. Tale atto viene trasmesso a tutti i soggetti convocati in CdS</p>
<i>Assenso delle Amministrazioni</i>	<p>Si considera acquisito l'<b>assenso</b> dell'Amm. il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amm. rappresentata e non abbia notificato all'Amm. precedente, entro il termine di 30 gg dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della CdS</p>	<p>Si considera acquisito l'<b>assenso</b> dell'Amm., regolarmente convocata, che non si sia pronunciata nel termine di conclusione dei lavori della CdS</p>	<p>Si considera acquisito l'<b>assenso</b> dell'Amm. pubblica che, regolarmente convocata, risulti assente ovvero che vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà, ovvero abbia espresso un dissenso non congruamente motivato, riferito a questioni connesse che non costituiscono oggetto della CdS e non recano, ove possibile, le specifiche indicazioni delle eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fini dell'assenso.</p>

	Friuli Venezia Giulia	Lombardia	Piemonte
<b>LEGGE REGIONALE</b>	<i>L.R. n. 7/2000 e s.m.i.</i>	<i>L.R. n. 1/2005</i>	<i>L.R. n. 7/2005</i>
<b>Conferenza di servizi:</b>			
<i>Articolo/i di legge</i>	<i>Artt. da 21 a 22-sexies (Figura 1)</i>	<i>Art. 7 – Disciplina della CdS (Figura 2)</i>	<i>Art. da 21 a 24 (Figura 3)</i>
<i>Dissenso della Amministrazioni interessate</i>	<p>a) Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amm., regolarmente convocate alla CdS a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella CdS, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le indicazioni necessarie ai fini dell'assenso.</p> <p>b) Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della CdS il proprio dissenso sulla proposta dell'Amm. precedente, quest'ultima, entro i termini perentori stabiliti per l'adozione della decisione conclusiva, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della <b>maggioranza</b> delle posizioni espresse in sede di CdS indicando le specifiche ragioni del superamento del dissenso. La determinazione è immediatamente esecutiva.</p>	<p>In caso di dissenso motivato manifestato da una o più Amm. che rilasciano pareri, ecc., l'Amm. precedente adotta il PF in base alle posizioni espresse a <b>maggioranza</b> delle Amm. stesse</p>	<p>Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amm. regolarmente convocate alla CdS, a pena di inammissibilità, è manifestato nella CdS, è congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della CdS medesima e reca, ove possibile, le specifiche indicazioni delle eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fini dell'assenso</p>

	Friuli Venezia Giulia	Lombardia	Piemonte
<b>LEGGE REGIONALE</b>	<i>L.R. n. 7/2000 e s.m.i.</i>	<i>L.R. n. 1/2005</i>	<i>L.R. n. 7/2005</i>
<b>Conferenza di servizi:</b>			
<i>Articolo/i di legge</i>	<i>Artt. da 21 a 22-sexies (Figura 1)</i>	<i>Art. 7 – Disciplina della CdS (Figura 2)</i>	<i>Art. da 21 a 24 (Figura 3)</i>
<i>Dissenso di Amministrazioni che curano interessi sensibili</i>	<p>a) Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amm. preposta alla <b>tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, urbanistica, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità</b>, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali procedenti. Ferma restando la completezza della documentazione inviata a fini istruttori, gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro 30 gg, salvo che il presidente dell'organo collegiale esecutivo dell'ente territoriale precedente, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a 60 gg. Qualora l'Amm. dissenziente sia <b>un'Amm. statale</b>, si applica l'art. 14-quater della L. n. 241/1990</p> <p>b) Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, l'iter di cui al punto a) si applica alle sole Amm. preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità</p>	<p>Nel caso di dissenso espresso da <b>Amm. non statali</b> preposte alla <b>tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute</b>, il RdP rimette gli atti della CdS al Presidente della Regione, che decide con decreto entro i successivi 30 gg.</p> <p>Qualora il dissenso sia espresso da <b>Amm. statali</b>, si applica la disposizione di cui all'art. 14-ter<sup>1</sup>, c. 3, della L. n. 241/1990 e s.m.i.</p>	<p>Si veda quanto previsto dall'art. 14-quater, cc. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies della L. n. 241/1990, come da ultimo modificato dall'art. 11 della L. n. 15/2005 (<i>Figura 4</i>)</p>


<sup>1</sup> Art. 14-quater (*Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi*) e non l'art. 14-ter (*Lavori della Conferenza di Servizi*) della L. n. 241/1990 e s.m.i.



	Friuli Venezia Giulia	Lombardia	Piemonte
<b>LEGGE REGIONALE</b>	<i>L.R. n. 7/2000 e s.m.i.</i>	<i>L.R. n. 1/2005</i>	<i>L.R. n. 7/2005</i>
<b>Conferenza di servizi:</b>			
<i>Articolo/i di legge</i>	<i>Artt. da 21 a 22-sexies (Figura 1)</i>	<i>Art. 7 – Disciplina della CdS (Figura 2)</i>	<i>Art. da 21 a 24 (Figura 3)</i>
<i>Compiti del RdP riportati negli articoli di legge citati</i>		a) Convoca la CdS. b) In occasione della convocazione e nel corso della CdS verifica che le Amm. siano in possesso di tutta la documentazione necessaria al fine di una corretta e completa informazione. c) Comunica al privato l'accoglimento o il diniego dell'eventuale richiesta di convocazione della CdS. La comunicazione è effettuata entro 30gg dal ricevimento della richiesta. Il diniego è motivato. d) Provvede alla corretta informazione delle Amm. assenti, anche trasmettendo copia dei verbali	
<i>Rinvio ad altra normativa</i>		È fatta salva l'applicazione delle discipline di settore per la parte in cui non rinviano alla L. n. 241/1990	È fatta salva la disciplina della CdS di cui alla L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)

**Legenda:**  
 CdS = Conferenza di Servizi  
 Amm. = Amministrazione/i  
 RdP = Responsabile del Procedimento  
 PF = Provvedimento Finale  
 VIA = Valutazione di Impatto Ambientale  
 B.U. = Bollettino Ufficiale  
 G.R. = Giunta Regionale

**Figura 1 - Conferenza di Servizi**  
(Regione Friuli Venezia Giulia: L.R. n. 7/2000 e s.m.i.)



(\*) tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute






Figura 2 - Conferenza di Servizi  
(Regione Lombardia:  
L.R. n. 1/05)

(\*) tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute



(\*) tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della tutela della salute o della pubblica incolumità

Figura 4 - Conferenza di Servizi  
(L. n. 241/1990 e s.m.i.)



In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, non si applica la procedura riportata nel diagramma di flusso nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

La decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa:  
a) al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni  
b) alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

BOZZA